Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998[1] sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 23, rubrica

Competenze

Inserire gli art. 23a–23c prima del titolo della sezione 5

Art. 23a Uso dei media sociali

[1] Le unità amministrative possono approntare informazioni nei media sociali utili alla comunicazione con il pubblico e a tale scopo gestire propri profili se:

a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono consultare i contenuti dei profili delle unità amministrative;

b. possono rendere inaccessibili in qualsiasi momento i loro conti utente e i contenuti.

[2] Le informazioni approntate nei media sociali devono essere disponibili anche attraverso canali controllati dalle unità amministrative stesse e liberamente accessibili a chiunque.

[3] Sono considerati media sociali le piattaforme elettroniche il cui scopo principale è di permettere agli utenti di approntare da sé contenuti per altri utilizzatori.

1 RS **172.010.1**

Art. 23b Gestione di profili interattivi

[1] Le unità amministrative possono gestire profili con funzioni interattive nei media sociali se:

a. tutte le persone maggiorenni residenti in Svizzera possono apportare contributi sui profili delle unità amministrative;

b. possono reagire ai contributi degli utenti con contributi propri;

c. possono nascondere, cancellare o sopprimere in altro modo i contributi degli utenti su questi profili.

[2] Garantiscono la possibilità di essere contattate attraverso i loro profili.

Art. 23c Moderazione di profili interattivi

[1] Le unità amministrative possono, sui loro profili, sopprimere i contributi:

a. se hanno ragionevoli motivi per credere che:
   1. incitano a commettere delitti o crimini,
   2. incitano all'odio o alla violenza,
   3. ledono l'onore, hanno carattere minatorio, discriminatorio o pornografico oppure rappresentano atti di cruda violenza,
   4. inducono a un comportamento gravemente pregiudizievole per la salute o la sicurezza personale,

Variante 1

   5. contengono pubblicità commerciale,

Variante 2

   5. contengono pubblicità,
   6. sono generati automaticamente;

b. che sono reiterati e manifestamente inappropriati.

[2] Se sono straordinariamente numerosi, i contributi possono essere soppressi automaticamente per un determinato periodo di tempo.

[3] In casi particolarmente gravi o di ripetute violazioni, l'unità amministrativa può bloccare un utente per una durata massima di due anni. L'utente interessato può domandare informazioni sul motivo e sulla durata del blocco. L'utente può domandare che il blocco sia tolto.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr